

Le nuove proroghe previste dal decreto legge “milleproroghe 2010”

Associazione dei Comuni del Monferrato

In attesa della conversione in legge del decreto legge n. 225 emanato dal Governo nel Consiglio dei Ministri il 29.12.2010, che subirà, come di consuetudine, numerose modificazioni, si anticipa le proroghe dallo stesso disposte che possono in qualche modo interessare gli amministratori locali.

Il decreto legge sopraindicato, oltre ad un lungo elenco di cui alla apposita tabella 1 allegata, nella quale è elencata una serie di disposizioni i cui termini sono prorogati al 31 marzo 2011, contiene un comma 2 con cui viene delegato il Presidente del Consiglio a prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre del 2011 il termine del 31.3.2011 indicato al comma 1 oppure degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella stessa tabella allegata.

A) Proroghe previste all'art. 1

- Proroga fino al 31.3.2011 dei commissariamenti per il piano di rientro per le regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità relativamente all'anno 2009.

Con il comma 22 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 è stato stabilito che i Presidenti delle regioni, quali commissari *ad acta*, che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2009 avrebbero dovuto predisporre un piano di stabilizzazione finanziaria, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'attuazione di detto piano detti presidenti-commissari *ad acta* avrebbero dovuto a loro volta nominare uno o più altri commissari fra persone di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza.

Il Presidente della Regione Campania nel piano di rientro avrebbe potuto includere anche l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

- Proroga fino al 31 marzo 2011 dei termini per l'individuazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le cooperative sociali e per le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale di soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del fuoco.

Con il comma 3.bis dell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 era stato stabilito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il dipartimento della protezione civile e del Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, avrebbe dovuto disporre per le predette categorie di operatori l'applicazione delle disposizioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.

- Prorogato al 31.3.2011 il termine per le Regioni per indire le gare secondo le nuove disposizioni per l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica **relativamente al trasporto pubblico locale**, in applicazione della disciplina dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli enti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni (*art. 23.bis del D.L. n. 112/2008*).

Le gestioni affidate che non rientravano nelle disposizioni contenute in detto art. 23.bis, avrebbero dovuto cessare, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

- È prorogata al 31.3.2011 **la validità delle graduatorie dei consorzi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato**, approvate successivamente al 30 settembre 2003, relativamente alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Tale proroga era finora prevista al 31 dicembre 2010.

Fra queste amministrazioni sono compresi anche gli enti locali.

- È prorogato dal 1 gennaio 2010 al 31 marzo 2011 entro il quale le regioni, che hanno emanato disposizioni legislative **in terne di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia di normativa statale**, devono provvedere a rendere i loro ordinamenti legislativi conformi alla normativa statale in materia.

Fino a tale data pertanto le norme regionali in vigore in materia manterranno la loro validità.

- Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 78/2009, d'intesa fra Governo e regioni e le province autonome interessate, dovevano essere individuati **gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trascrizione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche** che rivestono carattere strategico nazionale, anche alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che pertanto devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Il termine era fissato entro trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessate per il raggiungimento dell'intesa. Dopo tale termine, il Governo poteva individuare gli interventi predetti, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonché definire i relativi criteri contenuti nello stesso articolo 4, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, deve dare impulso agli interventi, se indispensabili, avvalendosi di poteri straordinari di sostituzione, di deroga, di mezzi e di risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente.

Il nuovo termine per detta intesa è fissato per il 31 marzo 2011.

- Secondo le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del T.U.P.S. **la Carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia** della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 dovevano essere munite oltre che della fotografia anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La predetta data è fissata ora dal 1 aprile 2011.

- Rimangono in vigore le vigenti disposizioni circa i termini per **l'approvazione dei bilanci degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio**, ma quelli per l'anno 2011-2013 sono prorogati al 31 marzo 2011.

Rimangono in vigore anche le disposizioni previste dall'art. 141 del TUEL e dall'art. 1 del D.L. n. 13/2002 riguardanti **le procedure sostitutive del Prefetto per l'approvazione dei bilanci degli enti locali**.

- È prorogato al 31.3.2011 il termine scaduto dal 1 gennaio 2011, secondo il quale era prevista **la soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni per finanziare il fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali**, decorre dal 1 aprile 2011 e pertanto dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni. Entro la medesima data saranno definiti i criteri della riduzione da parte del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e quello per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

- Sono prorogate fino al 31 marzo le **Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO)**, compresa quella del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tale soppressione è stata disposta dal comma 186.bis dell'art. 2 della legge n. 191/2009.

Dopo tale data, ogni atto compiuto dalla stessa è da considerarsi nullo.

- È prorogato al 31.3.2011 il termine entro il quale **le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto**, esistenti alla data del 9 aprile 1994 devono essere adeguate alle disposizioni di prevenzione incendi. La proroga del termine in argomento, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto delle disposizioni vigenti. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui a questa norma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994.

Va ricordato che l'applicazione di detta normativa è stata reiterata una infinità di volte.

- È prorogato al 31.3.2011 il termine, scaduto il 31 dicembre 2010, della norma secondo la quale **non sarebbero ammessi in discarica i rifiuti con PCI** (potere calorifico inferiore) inferiore a 13.000 KJ/Kg (*art. 6, comma 1, lett. P*), D.Lgs. n. 36/2003.

- È prorogato al 31.3.2011, scaduto il 1 gennaio 2011, per la non applicazione **ai prodotti di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 161/2006** dei valori limite previsti dall'allegato II dello stesso decreto legislativo, che fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Trattasi in sostanza **di vernici e pitture e di prodotti per carrozzeria**. I valori limite del contenuto di COV a partire dal 1.1.2011 dovevano essere stati sensibilmente abbattuti rispetto a quelli attualmente previsti a partire dal 2007.

- Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legge n. 248/2007 le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovevano essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2. Ora tale termine è fissato per il 31 marzo 2011.

Detta normativa stabilisce che **è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui agli allegati di cui alla citata ordinanza contenenti i criteri per la classificazione sismica** sia degli edifici di interesse strategico e sia delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici che delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Tali verifiche dovevano essere effettuate entro cinque anni dalla data dell'ordinanza stessa (*cioè entro l'anno 2008*) e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

La stessa proroga riguarda anche le disposizioni relative alla sicurezza delle **grandi dighe di ritenuta**.

- Prorogate dal 19.1.2011 al 31.3.2011 anche le disposizioni che obbligavano **al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore**.

Tali disposizioni prevedono che per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le seguenti modalità.

Gli aspiranti al conseguimento del predetto certificato possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi.

Nell'ambito dei predetti corsi dovrà essere svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.

Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore.

Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono essere assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, deve stabilire, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

- Valeva fino al 31.12.2010 la norma transitoria secondo la quale, **in materia di lavori pubblici**, prevista al comma 9.bis dell'articolo n. 253 del decreto legislativo n. 163/2006 (normativa sugli appalti) per **la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche** e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati

nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Analogamente, sempre in materia di lavori pubblici, la norma di cui al comma 15.bis della normativa sugli appalti (decreto legislativo sopraindicato) secondo la quale per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, dello stesso decreto legislativo con le modalità ivi previste, cioè gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.

Ora vale fino al 31 marzo 2011

- Secondo la normativa in vigore il lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, **le prestazioni di lavoro accessorio** potevano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in materia di trattamento di sostegno al reddito. L'INPS avrebbe provveduto a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Secondo il comma 1 dell'art. 70 sopra ricordato per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile (*impresa familiare*);
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati;
- di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si dovevano intendere anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Il termine delle disposizioni sopraindicate, scaduto il 31.12.2010, è prorogato al 31 marzo 2011.

- È prorogato al 31.3.2011 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e la tecnologia, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza Unificata avrebbe dovuto fissare la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, **con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi**. È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE.
- La normativa vigente **in materia di riscossione** prevede che fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, cioè dei soggetti privati abilitati iscritti all'albo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per

effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni In questo caso:

- a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono state gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possedevano i requisiti per l'iscrizione al predetto albo, in presenza dei quali tale iscrizione è avvenuto di diritto;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è stata effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (*Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate*), salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale era regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (*Riordino del servizio nazionale della riscossione*), e si procedeva nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo*).

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 predetto, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali hanno potuto richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine poteva accedere al sistema informativo del Ministero dell'eco-nomia e delle finanze.

Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi di quanto sopra e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data potevano essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte al citato albo.

Salvo quanto qui sopra previsto, le predette società di cui alla lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate dovevano svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, relativamente agli enti pubblici territoriali, potevano essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.

Ora tutti i predetti riferimenti al 31 dicembre 2010 sono differiti al 31 marzo 2011.

- La normativa in vigore di cui all'art. 19, commi 8, 9 e 10 del D.L. n. 78/2010 (***Norme particolari per le regolarizzazioni catastali***) prevedeva che:

☐ Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.

☐ Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

□ Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

Il sopracitato articolo 2 (*vedi sopra primo alinea*), comma 36, del citato decreto-legge n. 262 del 2006 prevede che l'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma.

Il predetto comma 336 (*vedi sopra secondo alinea*) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede poi che la constatata presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i lasciasse catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del lasciasse delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del lasciasse e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Ora ogni termine sopraindicato al 31 dicembre 2010 è prorogato al 31.3.2011.

- Nuova proroga, fino al 31.3.2011, del provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle entrate per **la presentazione da parte dei circoli privati del modello circa i loro requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria ai fini dell'esenzione ad essi.**
- È possibile utilizzare anche per l'anno 2011 **i proventi delle concessioni delle concessioni edilizie** e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
- Nei limiti delle risorse disponibili le convenzioni inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di **sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994** (*trattasi della alluvione del*

Piemonte), possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, fino al 31 marzo 2011 (*ora il termine era non oltre il 31 dicembre 2010*) con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.

B) Altre disposizioni e proroghe contenute nell'art. 2

1. Aumentato lo stanziamento del 5 per mille

Lo stanziamento relativo al **riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF** in base alla scelta del contribuente continua anche per il 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2010.

Al riguardo rimangono in vigore anche per l'anno 2011 le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23.11.2010.

L'ammontare complessivo messo a disposizione è di 400 milioni di euro, contro i 500 del 2010 e contro i 100 che erano previsti con la legge di stabilità 2011.

Di detto importo però 100 milioni di euro dovranno essere destinati ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per la ricerca e assistenza domiciliare dei malati, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, in aggiunta a quelle già stanziata dalla legislazione vigente al riguardo.

2. Sospesi i versamenti tributari e contributivi per le zone alluvionate del Veneto

Il versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 30 giugno **2011 per i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali del Veneto**.

3. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma dell'Aquila

È sospesa **nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma dell'Aquila** la riscossione delle rate, in scadenza nel primo semestre 2011, delle sanzioni, interessi e oneri accessori nei confronti dei titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche con volumi di affari non superiore a 200.000 euro, nonché dei contributi previdenziali assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

La ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi sopraindicati dovrà avvenire senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori.

La ripresa della stessa dovrà essere disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Proroga di personale a tempo determinato per gli sportelli unici per l'im-migrazione

Il Ministero dell'interno è stato autorizzato di prorogare per un anno i contratti di lavoro con il personale assunto tramite apposite procedure relative di natura concorsuale per titoli ed esami a seguito di specifica ordinanza della Protezione Civile, per garantire **l'operatività degli sportelli per l'immigrazione** nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.

5. Ancora nuove disposizioni per il sindaco di Roma, quale Commissario straordinario per il risanamento delle finanze per la città di Roma

Con l'aggiunta di altri due commi (*commi 196.bis e 196.ter*) all'art. 2 della legge n. 191/2009 (*legge finanziaria 2010*), sono stati prorogati alcuni termini per il risanamento del dissesto finanziario del comune di Roma.

In particolare:

- con il comma 196 dello stesso sopracitato articolo, era stata concessa al Commissario del Governo (sindaco di Roma) una anticipazione di tesoreria di 600 milioni di euro per provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato.

Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il termine per la conclusione delle dismissioni immobiliari per il rientro dell'anticipazione di cui sopra è fissato al 31 dicembre 2011 (*era fissato prima al 31 dicembre 2010*). Le dismissioni prioritarie dovranno riguardare gli immobili militari oggetto di valorizzazione a seguito di accordo già stipulato fra il Ministro della difesa ed il comune di Roma.

Alla alienazione provvederà in parte o in tutto l'Agenzia del demanio.

Con i commi 8 e 9 dello stesso art. 2 del decreto legge sono state introdotte altre norme sempre per l'attuazione del piano di rientro del dissesto finanziario della stessa città di Roma.